

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel "gruppo amministrazione pubblica" di cui al principio applicato al bilancio consolidato allegato al D.Lgs 118/2011, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio di riferisce.

Denominazione Società partecipata	Quote di partecipazione	Sito	Risultanze esercizio 2020
A.Kr.e.a S.p.A	100%	www.akreaspa.it	Euro 1.222,00
Con.Ge.S.I.	53%	www.congesi.it	Euro 7.591,00
CORAP	1,667%	www.corap.it	Dato non disponibile
Crotone Sviluppo S.p.A in house providing	100%	www.crotonesviluppo.it	Dato non disponibile
Cultura e Innovazione s.c.a.r.l	2,58%	www.culturaeinnovazione.it	Dato non disponibile
Marina di Crotone S.p.A	95% (in liquidazione)		Dato non disponibile
Progetto Magna Graecia S.r.l.	7% (in liquidazione)		Dato non disponibile
Parco Scientifico Tecnologico - PST Kr	1,58%	www.pst.kr.it	Euro 3.387,00
Sagas S.p.A	37,04% (in liquidazione)		Dato non disponibile
Stu Stazione S.p.a in liquidazione	35% (in liquidazione)		Dato non disponibile



OGGETTO: Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2022, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 172 comma 1 lettera b), come modificato ed integrato dal D. L.vo n. 126 del 18/08/2014 . Periodo 2022-2024

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di giugno nella Sede Municipale e in prosieguo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente, invita il Segretario generale a procedere all'appello nominale ex 97, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 .

Il Segretario generale procede all'appello e risultano:

VOCE VINCENZO	Sindaco	Si	
ACRI PAOLO MARIA FRANCESCO	Consigliere	Si	
ARCURI DANILO GIUSEPPE	Consigliere		Si
CANTAFORA ANNA MARIA RITA	Consigliere		Si
CAPPARELLI CHIARA	Consigliere	Si	
CAVALLO MARISA LUANA	Consigliere		Si
CERAUDO DOMENICO	Consigliere	Si	
CORIGLIANO NICOLA	Consigliere	Si	
DEVONA ANDREA	Consigliere		Si
FACINO SANTO VINCENZO	Consigliere	Si	
FAMILIARI VINCENZO	Consigliere	Si	
FIORINO GIUSEPPE	Consigliere		Si
GIANCOTTI CARMEN	Consigliere		Si
GRECO GIOVANNI	Consigliere	Si	
LEROSE ALESSIA	Consigliere		Si
LIGUORI PAOLA	Consigliere	Si	
LO GUARRO DOMENICO PIO	Consigliere	Si	
MANICA ALESSANDRO	Consigliere	Si	
MANICA ANTONIO	Consigliere		Si
MANICA FABIO	Consigliere		Si
MARRELLI FABIOLA	Consigliere		Si
MEGNA ANTONIO	Consigliere		Si
MEGNA MARIO	Consigliere	Si	
MEO FABRIZIO	Consigliere		Si
MUNGARI FLORIANA	Consigliere		Si

PASSALACQUA ANTONELLA	Consigliere	Si	
PEDACE ENRICO	Consigliere		Si
PINGITORE IGINIO	Consigliere	Si	
RIGA SALVATORE	Consigliere		Si
TALLARICO GINETTA	Consigliere	Si	
TESORIERE ANDREA	Consigliere		Si
VENNERI DALILA	Consigliere	Si	
VRENNA GIADA	Consigliere	Si	

Totale Presenti: 17	Totale Assenti: 16
----------------------------	---------------------------

Dopo l'appello nominale da parte del Segretario generale, il Presidente dà atto della sussistenza del quorum strutturale e dichiara valida la seduta.

Assiste il Segretario generale, Dott. Andrea La Rocca, presente presso la sede comunale, Sala Consiliare, che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente espone ai presenti le modalità di intervento e le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi. Dà atto che dopo gli interventi si procederà alla votazione per appello nominale e voto palese (*oppure voto segreto*) mediante affermazione vocale.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione con invito a coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nel corso della seduta sono presenti gli Assessori: Cretella, Parise, Bossi, Bruni, Pitingolo, Filiberto, Pollinzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente del Consiglio il quale da lettura del quarto punto iscritto all'ordine del giorno ed apre la discussione;

Atteso che:

l'art. 16 comma 1 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 786, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982 n. 51, stabilisce che i Comuni sono tenuti ad evidenziare, con particolari annotazioni, gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione di diritto di superficie di area e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167 del 18 aprile 1962, n. 865 del 22 ottobre 1971 e n. 457 del 5 agosto 1978;

il comma 2 del predetto articolo prevede altresì che il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali;

l'art. 14 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla Legge 26 aprile 1983 n. 131, stabilisce che i Comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle citate Leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e che con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

l'art. 172 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (articolo abrogato dall'art. 74 del D. Lvo n. 118 del 2011, e reintrodotta dal D. Lvo n. 126 del 2014), stabilisce che al bilancio di previsione, sia allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio stesso, secondo quanto disposto dal richiamato art. 14 del D.L. 55/1983;

Dato atto che:

la suddetta deliberazione deve essere assunta prima dell'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale;
che la norma riguarda specificatamente gli interventi fissati dalla legge 22/09/1971 n. 865 s.m.i.;

Tenuto conto che l'art. 35 della Legge n. 865 del 22 ottobre 1971 e s.m.i. stabilisce quanto segue:

- al comma 11: *“Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.”* senza indicare quale sia la percentuale di aree da cedere in proprietà e la percentuale di aree da concedere in diritto di superficie, per cui tale determinazione viene lasciata alla discrezionalità dell'Amministrazione locale;
- al comma 12: *“I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ... omissis ... Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in*

proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni”;

Atteso che la determinazione del prezzo di cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari è calcolata di volta in volta singolarmente per ciascuna area da cedere, nel rispetto del criterio stabilito nell'art. 35, comma 12 della legge 865/71, che prevede quale importo minimo del corrispettivo quello determinato in base alle spese sostenute per l'acquisizione dell'area, se avvenuto mediante espropriazione o comunque in analogia ad esso;

Vista la previsione del vigente art. 37 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 per la quale *“l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene”;*

Visti per le aree residenziali, i parametri per la determinazione del corrispettivo da corrispondere al Comune per la cessione delle aree di proprietà comunale da cedere in piena proprietà o in diritto di superficie;

Rilevato che il Comune di Crotona è dotato di strumenti urbanistici generali ed attuativi che prevedono una percentuale di aree da riservare all’E.R.P. in ogni comparto edificatorio, mentre non è dotato del Piano Insediamento Produttivi (P.I.P.), stante la presenza di una specifica area industriale gestita dal CORAP (Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive);

Rilevato che non risultano individuate per l’anno 2022 ai sensi del citato art. 172 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e smi aree residenziali ancora da acquisire in attuazione di P.E.E.P.;

Dato atto, pertanto, che allo stato attuale, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici del Comune, non sono stati individuati - al di fuori di quelli già oggetto di specifici interventi inseriti nella programmazione dei lavori e delle opere pubbliche e nella delibera di consiglio comunale *“Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il periodo 2022-2024”* – aree, non strumentali all’esercizio di funzioni istituzionali, da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l’anno 2022;

Richiamato il punto 8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio ai sensi del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;*

Ritenuto di doversi riservare ogni altra valutazione e determinazione in ordine a quanto disposto dalla menzionata normativa qualora se ne dovessero ravvisare i presupposti, apportando, ove necessario, le conseguenti variazioni agli atti e documenti contabili e programmatici dell’ente;

Visto il parere di tecnico e il parere di regolarità contabile espressi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000 e smi;

Visto il verbale della 2^a commissione consiliare del 06-06-2022, che si allega;

PROPONE

1. **Di dare atto** che non risultano individuate per l’anno 2022 ai sensi del citato art. 172 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, aree residenziali ancora da acquisire in attuazione di P.E.E.P.; degli strumenti urbanistici generali ed attuativi che prevedono una percentuale di aree da riservare all’E.R.P. in ogni comparto edificatorio;
2. **Di dare atto**, in relazione alla verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alle attività produttive, che il comune non è dotato di Piano Insediamento Produttivi (P.I.P.), stante la presenza di una specifica area industriale gestita dal CORAP (Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive);
3. **Di dare atto**, pertanto, che allo stato attuale, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici del Comune, non sono stati individuati - al di fuori di quelli già oggetto di specifici interventi inseriti nella programmazione dei lavori e delle opere pubbliche e nella delibera di consiglio

comunale “Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il periodo 2022-2024” – aree, non strumentali all’esercizio di funzioni istituzionali, da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l’anno 2022;

4. **Riservarsi** ogni altra valutazione e determinazione in ordine a quanto disposto dalla menzionata normativa qualora se ne dovessero ravvisare i presupposti, apportando, ove necessario, le conseguenti variazioni agli atti e documenti contabili e programmatici dell’ente;
5. **Di dare atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;
6. **Di dare atto** che la presente deliberazione è inserita, quale parte sostanziale, nella Sezione Operativa parte II del Documento Unico di Programmazione;
7. **Di autorizzare** il Dirigente competente a compiere gli atti gestionali connessi e consequenziali alla presente deliberazione per il triennio 2022-2024 – esercizio 2022, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;
8. **Di dichiarare** l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Presidente da atto che non ci sono iscritti a parlare;

Sentito il Presidente il quale ha posto ai voti l’adozione della deliberazione e ne ha proclamato l’esito;

Con voti favorevoli n. 16 del Sindaco Voce e dei consiglieri (Acri, Capparelli, Ceraudo, Corigliano, Facino, Familiari, Greco, Liguori, Lo Guarro, Manica Alessandro, Passalacqua, Pingitore, Tallarico, Venneri, Vrenna)

Contrari n. 1 del consigliere Megna Mario;

Espressi per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

DELIBERA

1) di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto: *“Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l’anno 2022, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 172 comma 1 lettera b), come modificato ed integrato dal D. L.vo n. 126 del 18/08/2014 . Periodo 2022-2024”*;

Il Presidente chiede che il Consiglio Comunale, con apposita votazione dichiarare la immediata eseguibilità della deliberazione testè adottata;

Con voti favorevoli n. 16 del Sindaco Voce e dei consiglieri (Acri, Capparelli, Ceraudo, Corigliano, Facino, Familiari, Greco, Liguori, Lo Guarro, Manica Alessandro, Passalacqua, Pingitore, Tallarico, Venneri, Vrenna)

Contrari n. 1 del consigliere Megna Mario;

Espressi per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della votazione intervenuta

DELIBERA

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Il Presidente

f.to Giovanni Greco

Il Segretario generale

f.to Dott. Andrea La Rocca

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to Giovanni Greco

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

Crotone, lì

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca



Comune di Crotona

Deliberazione del Consiglio Comunale

Settore 4 - Governo del territorio

Proposta n. 3 del 18/03/2022

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2022, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 172 comma 1 lettera b), come modificato ed integrato dal D. L.vo n. 126 del 18/08/2014 . Periodo 2022-2024

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere:

Favorevole

Crotone lì, 15/04/2022

Il Dirigente

Ing. Clara Caroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



Comune di Crotona

Deliberazione del Consiglio Comunale

Settore 4 - Governo del territorio

Proposta n. 3 del 18/03/2022

Parere contabile

Oggetto: Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2022, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 172 comma 1 lettera b), come modificato ed integrato dal D. L.vo n. 126 del 18/08/2014 . Periodo 2022-2024

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Copertura finanziaria: **Favorevole**

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: **Favorevole**

Crotone lì, 26/04/2022

Il dirigente del Settore finanziario

Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



OGGETTO: Conferma per l'anno 2022 delle aliquote sull'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche (IRPEF).

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di marzo nella Sede Municipale e in prosieguo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente, invita il Segretario generale a procedere all'appello nominale ex 97, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 .

Il Segretario generale procede all'appello e risultano:

VOCE VINCENZO	Sindaco	Si	
ACRI PAOLO MARIA FRANCESCO	Consigliere	Si	
ARCURI DANILO GIUSEPPE	Consigliere		Si
CANTAFORA ANNA MARIA RITA	Consigliere	Si	
CAPPARELLI CHIARA	Consigliere	Si	
CAVALLO MARISA LUANA	Consigliere		Si
CERAUDO DOMENICO	Consigliere	Si	
CORIGLIANO NICOLA	Consigliere	Si	
DEVONA ANDREA	Consigliere		Si
FACINO SANTO VINCENZO	Consigliere	Si	
FAMILIARI VINCENZO	Consigliere	Si	
FIORINO GIUSEPPE	Consigliere		Si
GIANCOTTI CARMEN	Consigliere	Si	
GRECO GIOVANNI	Consigliere	Si	
LEROSE ALESSIA	Consigliere	Si	
LIGUORI PAOLA	Consigliere	Si	
LO GUARRO DOMENICO PIO	Consigliere	Si	
MANICA ALESSANDRO	Consigliere		Si
MANICA ANTONIO	Consigliere		Si
MANICA FABIO	Consigliere		Si
MARRELLI FABIOLA	Consigliere	Si	
MEGNA ANTONIO	Consigliere		Si
MEGNA MARIO	Consigliere	Si	
MEO FABRIZIO	Consigliere	Si	
MUNGARI FLORIANA	Consigliere		Si
PASSALACQUA ANTONELLA	Consigliere	Si	
PEDACE ENRICO	Consigliere	Si	
PINGITORE IGINIO	Consigliere		Si

RIGA SALVATORE	Consigliere		Si
TALLARICO GINETTA	Consigliere		Si
TESORIERE ANDREA	Consigliere		Si
VENNERI DALILA	Consigliere	Si	
VRENNA GIADA	Consigliere	Si	

Totale Presenti: 20	Totale Assenti: 13
----------------------------	---------------------------

Dopo l'appello nominale da parte del Segretario generale, il Presidente dà atto della sussistenza del quorum strutturale e dichiara valida la seduta.

Assiste il Segretario generale, Dott. Andrea La Rocca, presente presso la sede comunale, Sala Consiliare, che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente espone ai presenti le modalità di intervento e le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi. Dà atto che dopo gli interventi si procederà alla votazione per appello nominale e voto palese (*oppure voto segreto*) mediante affermazione vocale.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione con invito a coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nel corso della seduta sono presenti gli Assessori: Bossi, Bruni, Cretella, Filiberto, Pitingolo, Pollinzi, Scandale, Via.

Il Presidente del Consiglio dà atto che sono collegati da remoto i consiglieri: Lerose, Liguori, Marrelli, Pedace, Venneri.

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione n. 17 del 16.2.2022 sottoposta dall'Assessore alle Finanze, Dott. Antonio Francesco Scandale, per come di seguito riportata:

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/7/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, e prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,8% senza alcuna soglia di esenzione;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 16.4.2021 con la quale è stato confermato per l'anno 2021 l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF e prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,8% senza soglia di esenzione;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022/2024, la cui istruttoria risulta essere tuttora in corso confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,8% senza alcuna soglia di esenzione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ritenuto altresì di dover presuntivamente quantificare il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota* di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 359 del 21/02/2022), che si allega;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 4.5.2007 ed in ultimo modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 29.12.2021;

Visto il verbale della II° Commissione consiliare permanente del 24/02/2022 che si allega;

**si propone al Consiglio Comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare, per l'anno 2022, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) già in vigore al 31 dicembre 2021 nella misura di 0,8 punti percentuali così come stabilita nel Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 30 luglio 2015;

3. di disporre l'invio telematico della presente deliberazione con inserimento nel Portale del federalismo fiscale, secondo il riferimento del tributo comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 13 e comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011 e s.m.i., e in applicazione dell'art.8, comma 3, del D.Lgs. n.175 del 2014 per la semplificazione degli adempimenti fiscali dell'addizionale comunale all'Irpef;

4. di pubblicare a cura del servizio informatico, la presente deliberazione sul sito Internet del Comune ai sensi e per gli effetti del Regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 318/2007.

Sentita la relazione dell'assessore Scandale.

Sentiti gli interventi dei consiglieri Megna Mario e Ceraudo.

Sentito l'assessore Scandale.

Dato atto del collegamento da remoto dei consiglieri Tallarico, Mungari, Cavallo e dell'ingresso in aula del consigliere Pingitore, pertanto sono presenti il sindaco Voce e n. 23 consiglieri (Acri, Cantafora, Capparelli, Cavallo, Ceraudo, Corigliano, Facino, Familiari, Giacotti, Greco, Lerosse, Liguori, Lo Guarro, Marrelli, Megna Mario, Meo, Mungari, Passalacqua, Pedace, Pingitore, Tallarico, Venneri, Vrenna)

Dato atto dell'uscita dall'aula del consigliere Meo e dell'abbandono del collegamento da remoto dei consiglieri Lerosse, Pedace, Venneri, Marrelli, pertanto sono presenti il sindaco Voce e n. 18 consiglieri (Acri, Cantafora, Capparelli, Cavallo, Ceraudo, Corigliano, Facino, Familiari, Giacotti, Greco, Liguori, Lo Guarro, Megna Mario, Mungari, Passalacqua, Pingitore, Tallarico, Vrenna)

Sentito il Presidente del Consiglio il quale ha posto ai voti l'adozione della deliberazione e ne ha proclamato l'esito;

Con voti favorevoli n. 18 del sindaco Voce e dei consiglieri (Acri, Cantafora, Capparelli, Ceraudo, Corigliano, Facino, Familiari, Giacotti, Greco, Liguori, Lo Guarro, Megna Mario, Mungari, Passalacqua, Pingitore, Tallarico, Vrenna)

Astenuto n. 1 della consigliera Cavallo

Espressi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto,

DELIBERA

1) di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto: *"Conferma per l'anno 2022 delle aliquote sull'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche (IRPEF)"*

Settore 3 - Risorse strategiche e risorse umane

Il Responsabile del Procedimento *PETRELLI CARLO FRANCESCO*

Il Presidente

f.to Giovanni Greco

Il Segretario generale

f.to Dott. Andrea La Rocca

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to Giovanni Greco

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Certificato di pubblicazione n° 2010

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 23/03/2022 al 07/04/2022 registrata al n° 2010 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 23/03/2022

Si dispone la pubblicazione in data _____

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 2010

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 23/03/2022 al 07/04/2022 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è diventata esecutiva il 02/04/2022 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, lì 23/03/2022

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca



Comune di Crotona

Deliberazione del Consiglio Comunale

Settore 3 - Risorse strategiche e risorse umane

Proposta n. 17 del 16/02/2022

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Conferma per l'anno 2022 delle aliquote sull'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche (IRPEF).

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere:

Favorevole

Crotone lì, 16/02/2022

Il Dirigente

Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



Comune di Crotona

Deliberazione del Consiglio Comunale

Settore 3 - Risorse strategiche e risorse umane

Proposta n. 17 del 16/02/2022

Parere contabile

Oggetto: Conferma per l'anno 2022 delle aliquote sull'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche (IRPEF).

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Copertura finanziaria: **Favorevole**

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: **Favorevole**

Crotone lì, 16/02/2022

Il dirigente del Settore finanziario

Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI CROTONE

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. **024-U/Rev.2022**

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Dirigente del Servizio Finanziario

Oggetto: Verbale n. 359 del 21/02/2022 – Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Conferma per l’anno 2022 delle aliquote sull’addizionale comunale all’imposta sul reddito per le persone fisiche (IRPEF)”

In allegato si trasmette il verbale meglio in oggetto indicato.

li, 21 Febbraio 2022

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL PRESIDENTE

(Giordano Aldo Vittorio Ettore)



COMUNE DI CROTONE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 359 DEL 21/02/2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventinoo del mese di Febbraio, alle ore 9,00, nei locali dell'Amministrazione Comunale, si sono riuniti i Signori Giordano Aldo Vittorio Ettore, Raso Mariarosa e Mauro Giulio nominati, rispettivamente, Presidente e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Amministrazione Comunale di Crotona con atto deliberativo del Commissario Prefettizio, adottato con i poteri del Consiglio Comunale, n° 23 del 30 Aprile 2020 per il triennio 2020-2023.

Si premette che al Collegio è pervenuta, tramite p.e.c., la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del Settore 3° - Risorse Strategiche e Risorse Umane - datata 16/02/2022 (acquisita in pari data al prot. n. 13/E/2022), avente ad oggetto: **“Conferma per l'anno 2022 delle aliquote sull'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche (IRPEF)”**.

Il Collegio, esaminata la proposta di deliberazione, rilascia il relativo parere che, di seguito, si riporta:

VISTI:

- Il D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998 di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dal 01/01/1999;
- La Legge n. 296/2006, art. 1, comma 142, che ha previsto la possibilità di variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8% e di stabilire le soglie di esenzione;
- Il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale IRPEF, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2015;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 16/04/2021 con la quale è stata confermata per l'anno 2021 l'aliquota nella misura dello 0,8%;
- Il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 con il quale è stato differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 Marzo 2022;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione di confermare la aliquota applicata anche per l'anno 2022;

45

RICHIAMATO:

- l'art. 239, comma 1°, lett. b) del D. Lgs. 267/2000, laddove si prevede che l'Organo di Revisione esprima il proprio parere in merito alle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- L'art. 13, comma 15° del D. L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che dispone che a decorrere dall'anno 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3°, del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, preso atto, visto e richiamato,

I L C O L L E G I O

Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto **“Conferma per l'anno 2022 delle aliquote sull'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche (IRPEF)”**.

Si invita l'Amministrazione, ad avvenuta approvazione, a trasmettere la deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15°, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011.

Il presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Dirigente del Servizio Finanziario.

Il Collegio prosegue i propri lavori, così come precedentemente programmato.


Del che viene redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Giordano Aldo Vittorio Ettore

Raso Mariarosa

Mauro Giulio





OGGETTO: Approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'esercizio 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di febbraio nella Sede Municipale alle ore 12:55, con l'assistenza del Segretario generale Dott. Andrea La Rocca, si è riunita la Giunta Municipale, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

LA GIUNTA COMUNALE

VOCE VINCENZO	Sindaco	Si	
PARISE ROSAMARIA	Assessore	Si	
BOSSI LUCA	Assessore	Si	
POLLINZI FILOMENA	Assessore	Si	
VIA RACHELE	Assessore	Si	
SCANDALE ANTONIO FRANCESCO	Assessore	Si	
FILIBERTO NATALE	Assessore	Si	
CRETELLA SANDRO	Vicesindaco	Si	
BRUNI MARIA	Assessore	Si	
PITINGOLO GIOVANNI	Assessore	Si	

Totale Presenti: 10	Totale Assenti: 0
---------------------	-------------------

Il Sindaco Vincenzo Voce, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione n.19 del 16.2.2022 sottoposta dall'Assessore alle Finanze, Dott. Antonio Francesco Scandale, per come di seguito riportata:

Visto l'art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a mente del quale "... i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...";

Considerato che il legislatore ha disposto che non tutti i Comuni possono introdurre l'imposta di soggiorno, in quanto la facoltà è attribuita solo a:

- Comuni capoluogo di provincia,
- Unioni di Comuni,
- Comuni con ampi flussi turistici e città d'arte, inclusi in appositi elenchi regionali;

Rilevato che il Comune di Crotone è capoluogo di provincia;

Viste le disposizioni del citato art. 4, del D.Lgs. n. 23/2011, che individuano quali soggetti passivi dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano nelle strutture ricettive dei Comuni sopra specificati;

Verificato che l'imposta deve essere applicata secondo criteri di gradualità ed in proporzione al costo del pernottamento;

Rilevato che il Comune di Crotone rientra fra quelli che possono applicare l'imposta di soggiorno fino ad un ammontare massimo di euro 10,00, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del D.Lgs. n. 23/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2015 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/2021;

Richiamata quindi la Deliberazione di Giunta Comunale n.115/2021 di approvazione delle tariffe per l'anno 2021;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

Richiamato l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Considerato che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. 2022 – 2024 e Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024);

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**si propone alla Giunta Comunale di deliberare ,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:**

1) di approvare e confermare anche per l'esercizio finanziario 2022, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla Tabella "Tariffe 2022", in coerenza con quanto disciplinato dal regolamento comunale vigente istitutivo dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.35/2015 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.50/2021, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore;

2) di approvare pertanto alla luce delle considerazioni sopra esposte la seguente articolazione tariffaria:

Tariffe 2022

Strutture Alberghiere	Tariffe per persona e per pernottamento	Strutture Extra Alberghiere	Tariffe per persona e per pernottamento
Alberghi a 4 stelle o più	2,00	Bed & Breakfast	1,50
Alberghi a 3 stelle	1,50	Agriturismo	1,00
Alberghi a 2 stelle	1,00	Case per ferie	1,00
Alberghi a 1 stelle	0,50	Affittacamere	1,00
Residenze Turistiche Alberghiere (R.T.A.) a 4 stelle	2,00	Casa Vacanze	1,00
Residenze Turistiche Alberghiere (R.T.A.) a 3 stelle	1,50	Altre Attività assimilate	1,00
Residenze Turistiche Alberghiere (R.T.A.) a 2 stelle	1,00	Ostelli	0,50
Residenze Turistiche Alberghiere (R.T.A.) a 1 stelle	0,50	Campeggi	0,50
		Locazioni brevi, ai sensi dell'art.4 del D.L. 50/2017 (il cui canone o corrispettivo è incassato dai gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare)	1,50

ESENZIONI

Categoria	Tariffa
Iscritti nell'anagrafe del comune di Crotona	ESENTE
Pernottamenti in strutture comunali o ostelli della gioventù gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative, così come definito dalla vigente normativa regionale e nazionale	ESENTE

Minori entro anni 10	ESENTE
Coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale	ESENTE
Le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri	ESENTE
Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente	ESENTE
Entrambi i genitori accompagnatori di malati	ESENTE
Un autista di pullman turistico e un accompagnatore che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per ogni venticinque partecipanti	ESENTE
I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale ovvero per emergenze ambientali	ESENTE
Gli appartenenti alle forze di polizia ed equiparati che pernottano per esigenze di servizio	ESENTE

3) di dare atto che l'imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a far data dal 1.1.2022;

4) di dare altresì atto della normativa di cui ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34 disponendo, altresì, la trasmissione del presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 richiamate nelle premesse;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 stante l'urgenza di rendere operativa la disciplina tariffaria di cui al presente provvedimento nell'ambito dell'istruttoria sottesa all'approvazione del Documento Unico

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

di Programmazione (DUP) 2022-2024 e del bilancio di previsione finanziario riferito allo stesso triennio, pur dato atto tuttavia della conferma dell'impianto tariffario relativo all'esercizio precedente.

Settore 3 - Risorse strategiche e risorse umane

Il Responsabile del Procedimento *SCICCHITANO GIUSEPPE*

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Vincenzo Voce

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Certificato di pubblicazione n° 1716

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 03/03/2022 al 18/03/2022 registrata al n° 1716 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 03/03/2022

Si dispone la pubblicazione in data _____

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 1716

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/03/2022 al 18/03/2022 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

Crotone, lì 03/03/2022

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca



Comune di Crotona

Deliberazione della Giunta Comunale

Settore 3 - Risorse strategiche e risorse umane

Proposta n° 19 del 16/02/2022

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'esercizio 2022.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere:

Favorevole

Crotone lì, 17/02/2022

Il Dirigente

Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



Comune di Crotona

Deliberazione della Giunta Comunale
Settore 3 - Risorse strategiche e risorse umane
Proposta n° 19 del 16/02/2022

Parere contabile

Oggetto: Approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'esercizio 2022.

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Copertura finanziaria: **Favorevole**

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: **Favorevole**

Crotone lì, 17/02/2022

Il dirigente del Settore finanziario
Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di marzo nella Sede Municipale e in prosieguo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente, invita il Segretario generale a procedere all'appello nominale ex 97, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 .

Il Segretario generale procede all'appello e risultano:

VOCE VINCENZO	Sindaco	Si	
ACRI PAOLO MARIA FRANCESCO	Consigliere	Si	
ARCURI DANILO GIUSEPPE	Consigliere		Si
CANTAFORA ANNA MARIA RITA	Consigliere	Si	
CAPPARELLI CHIARA	Consigliere	Si	
CAVALLO MARISA LUANA	Consigliere	Si	
CERAUDO DOMENICO	Consigliere	Si	
CORIGLIANO NICOLA	Consigliere	Si	
DEVONA ANDREA	Consigliere		Si
FACINO SANTO VINCENZO	Consigliere	Si	
FAMILIARI VINCENZO	Consigliere	Si	
FIORINO GIUSEPPE	Consigliere		Si
GIANCOTTI CARMEN	Consigliere	Si	
GRECO GIOVANNI	Consigliere	Si	
LEROSE ALESSIA	Consigliere		Si
LIGUORI PAOLA	Consigliere	Si	
LO GUARRO DOMENICO PIO	Consigliere	Si	
MANICA ALESSANDRO	Consigliere		Si
MANICA ANTONIO	Consigliere		Si
MANICA FABIO	Consigliere		Si
MARRELLI FABIOLA	Consigliere		Si
MEGNA ANTONIO	Consigliere		Si
MEGNA MARIO	Consigliere	Si	
MEO FABRIZIO	Consigliere		Si
MUNGARI FLORIANA	Consigliere	Si	
PASSALACQUA ANTONELLA	Consigliere	Si	
PEDACE ENRICO	Consigliere		Si
PINGITORE IGINIO	Consigliere	Si	

RIGA SALVATORE	Consigliere		Si
TALLARICO GINETTA	Consigliere	Si	
TESORIERE ANDREA	Consigliere		Si
VENNERI DALILA	Consigliere		Si
VRENNA GIADA	Consigliere	Si	

Totale Presenti: 19	Totale Assenti: 14
----------------------------	---------------------------

Dopo l'appello nominale da parte del Segretario generale, il Presidente dà atto della sussistenza del quorum strutturale e dichiara valida la seduta.

Assiste il Segretario generale, Dott. Andrea La Rocca, presente presso la sede comunale, Sala Consiliare, che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente espone ai presenti le modalità di intervento e le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi. Dà atto che dopo gli interventi si procederà alla votazione per appello nominale e voto palese (*oppure voto segreto*) mediante affermazione vocale.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione con invito a coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nel corso della seduta sono presenti gli Assessori: Bossi, Bruni, Cretella, Filiberto, Pitingolo, Pollinzi, Scandale, Via.

Il Presidente del Consiglio dà atto che sono collegati da remoto i consiglieri: Cavallo, Liguori, Mungari, Tallarico.

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione n. 18 del 16.2.2022 sottoposta dall'Assessore alle Finanze, Dott. Antonio Francesco Scandale, per come di seguito riportata:

- Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

- Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, della Legge n. 160/2019 i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

- Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, della Legge n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente

allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

- Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, della Legge n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

- Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal Comune;

- Visto l'art. 1, cc. 21-24, della Legge n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

- Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2022 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000 che, rinviando all'art. 151 dello stesso decreto legislativo, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- Visto inoltre l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*;

- Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

- Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare o confermare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

- Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);

- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 2. unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

- Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

- Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 16.4.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le seguenti aliquote di base dell'imposta municipale propria:

Aliquote IMU anno 2021

ALIQUOTE	Tipo di immobile
0,60%	Unità immobiliari di categoria catastale "A1, A8 e A9" utilizzate ad abitazione principale. Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze euro 200,00.
0,60%	Unità immobiliari di categoria catastale "C2, C6 e C7" di pertinenza della suddetta abitazione principale.
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
0,25%	"Beni merce"
1,06%	Terreni agricoli

1,06%	Fabbricati gruppo "D"
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "A" non utilizzate ad abitazione principale.
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "A10".
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "B".
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "C1, C3, C4 e C5".
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "C2, C6 e C7" non di pertinenza dell'abitazione principale.
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "D", con esclusione di quelle classificate D10 (rurali ad uso strumentale);
1,06%	Aree fabbricabili.
1,06%	Altri immobili

- Rilevato che l'articolo 1, comma 751, della legge n. 160/2019, dispone: *"Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU che per i cd. beni merce (come inquadrati dalla norma fiscale) si applica l'esenzione dall'IMU a far tempo dal 01/01/2022."*

- Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

"755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."

- Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale n. 28 del 2.7.2020;

- Ricordato che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- Ritenuto di confermare per l'anno 2022, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria vigenti per l'anno 2021 tranne che per i beni merce esenti ai sensi dell'articolo 1, comma 751, della legge n. 160/2019;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

- Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

- Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 4.5.2007 ed in ultimo modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 29.12.2021;

Visto il verbale della II^o Commissione consiliare permanente del 24.02.2022 che si allega;

**si propone al Consiglio Comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:**

1. di approvare, per l'anno di imposta 2022, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

ALIQUOTE	Tipo di immobile
0,60%	Unità immobiliari di categoria catastale "A1, A8 e A9" utilizzate ad abitazione principale. Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze euro 200,00.
0,60%	Unità immobiliari di categoria catastale "C2, C6 e C7" di pertinenza della suddetta abitazione principale.
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
1,06%	Terreni agricoli
1,06%	Fabbricati gruppo "D"
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "A" non utilizzate ad abitazione principale.
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "A10".
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "B".
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "C1, C3, C4 e C5".
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "C2, C6 e C7" non di pertinenza dell'abitazione principale.
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "D", con esclusione di quelle classificate D10 (rurali ad uso strumentale);

1,06%	Aree fabbricabili.
1,06%	Altri immobili

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Sentita la relazione dell'assessore Scandale.

Sentito l'intervento della consigliera Cantafora.

Sentito il sindaco Voce.

Dato atto del collegamento da remoto del consigliere Manica Alessandro, pertanto sono presenti il sindaco Voce e n. 19 consiglieri (Acri, Cantafora, Capparelli, Cavallo, Ceraudo, Corigliano, Facino, Familiari, Giacotti, Greco, Liguori, Lo Guarro, Manica Alessandro, Megna Mario, Mungari, Passalacqua, Pingitore, Tallarico, Vrenna)

Dato atto dell'uscita dall'aula del consigliere Corigliano e dell'abbandono del collegamento da remoto della consigliera Mungari, pertanto sono presenti il sindaco Voce e n. 17 consiglieri (Acri, Cantafora, Capparelli, Cavallo, Ceraudo, Facino, Familiari, Giacotti, Greco, Liguori, Lo Guarro, Manica Alessandro, Megna Mario, Passalacqua, Pingitore, Tallarico, Vrenna)

Sentito il Presidente del Consiglio il quale ha posto ai voti l'adozione della deliberazione e ne ha proclamato l'esito;

Ad unanimità di voti favorevoli n. 18 del sindaco Voce e dei consiglieri (Acri, Cantafora, Capparelli, Cavallo, Ceraudo, Facino, Familiari, Giacotti, Greco, Liguori, Lo Guarro, Manica Alessandro, Megna Mario, Passalacqua, Pingitore, Tallarico, Vrenna)

Espressi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto,

DELIBERA

- 1) di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto: *"Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 (L.27 dicembre 2019, n. 160)"*

Settore 3 - Risorse strategiche e risorse umane

Il Responsabile del Procedimento *SCICCHITANO GIUSEPPE*

Il Presidente

f.to Giovanni Greco

Il Segretario generale

f.to Dott. Andrea La Rocca

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to Giovanni Greco

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Certificato di pubblicazione n° 2009

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 23/03/2022 al 07/04/2022 registrata al n° 2009 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 23/03/2022

Si dispone la pubblicazione in data _____

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 2009

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 23/03/2022 al 07/04/2022 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è diventata esecutiva il 02/04/2022 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, lì 23/03/2022

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca



Comune di Crotona

Deliberazione del Consiglio Comunale

Settore 3 - Risorse strategiche e risorse umane

Proposta n. 18 del 16/02/2022

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere:

Favorevole

Crotone lì, 21/02/2022

Il Dirigente

Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



Comune di Crotona

Deliberazione del Consiglio Comunale

Settore 3 - Risorse strategiche e risorse umane

Proposta n. 18 del 16/02/2022

Parere contabile

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Copertura finanziaria: **Favorevole**

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: **Favorevole**

Crotone lì, 21/02/2022

Il dirigente del Settore finanziario

Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



OGGETTO: Determinazione tariffe dei servizi a domanda individuale (art.172 D.Lgs. 267/2000 e smi). Anno 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di febbraio nella Sede Municipale alle ore 12:55, con l'assistenza del Segretario generale Dott. Andrea La Rocca, si è riunita la Giunta Municipale, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

LA GIUNTA COMUNALE

VOCE VINCENZO	Sindaco	Si	
PARISE ROSAMARIA	Assessore	Si	
BOSSI LUCA	Assessore	Si	
POLLINZI FILOMENA	Assessore	Si	
VIA RACHELE	Assessore	Si	
SCANDALE ANTONIO FRANCESCO	Assessore	Si	
FILIBERTO NATALE	Assessore	Si	
CRETELLA SANDRO	Vicesindaco	Si	
BRUNI MARIA	Assessore	Si	
PITINGOLO GIOVANNI	Assessore	Si	

Totale Presenti: 10	Totale Assenti: 0
----------------------------	--------------------------

Il Sindaco Vincenzo Voce, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Letta ed esaminata la proposta di Deliberazione, sottoposta dall'Assessore Antonio Francesco Scandale, per come di seguito riportata:

Atteso che:

- l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) recita testualmente *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 172, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, recita testualmente *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- il D.M. 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, come convertito dalla Legge 26 aprile 1983, n. 131, con il quale trovano classificazione i servizi a domanda individuale prevede che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, definiti con apposito decreto, il quale fra l’altro esclude espressamente, dalla categoria dei servizi a domanda individuale quelle attività che *“siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale”*;

Dato atto che il Ministro dell'Interno ha precisato con proprio decreto del 31 dicembre 1983:

- a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso: (a) i servizi gratuiti per legge statale o regionale; (b) i servizi finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicaps; (c) i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
- b) che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente, che siano attuate non per obbligo istituzionale, che sono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
- c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;

Atteso che tra i servizi a domanda individuale non deve essere incluso il *“servizio del trasporto scolastico”* in quanto, il giudice contabile ha affermato il principio di diritto, secondo il quale *“... osta alla qualificazione del servizio di trasporto scolastico come “servizio pubblico a domanda individuale” la circostanza che la sua erogazione è doverosa per legge”* (Corte dei Conti – Sez. Autonomie, del. N. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 19/10/2019);

Considerato che i costi complessivi di gestione dei servizi suddetti, da prendere a riferimento, devono comunque comprendere ai sensi dell'art. 243, comma 3, T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000, fra l'altro, a) gli oneri diretti ed indiretti di personale; b) le spese per acquisto di beni e servizi; c) le spese per i trasferimenti;

Dato atto che:

- l'individuazione dei costi è fatta con riferimento alle previsioni di bilancio; rispetto alla percentuale deliberata, a consuntivo si farà riferimento per le entrate ai proventi accertati contabilmente e per i costi alle spese impegnate;
- l'art. 14, comma 1, del D.L. 415/89, convertito con modificazioni dalla L. 38/1990, prevede che dall'anno 1990 gli enti locali debbano coprire i costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36% con proventi tariffari e contributi finalizzati. Peraltro, a partire dal 1994, con l'entrata in vigore del nuovo regime di Finanza Locale, il controllo in ordine al rispetto delle disposizioni di cui al richiamato art. 14 si rivolge, secondo quanto dispone l'art. 45 - comma 4 del D. Lgs. 504/1992, soltanto nei confronti degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie,
- per il Comune di Crotone, dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo approvato, risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, né l'Ente ha dichiarato lo stato di dissesto;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446, nel testo modificato dall'art. 6 del D.Lvo. 23.03.1998, n° 56 ed integrato dall'art. 54 - comma 1 - lett. a), della Legge 23.12.2000, n° 388, il quale così recita testualmente: "1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"; "1.bis Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo";

Evidenziato quindi che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale e che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, nell'ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale dei servizi il Comune di Crotone gestisce i seguenti:

1. servizi educativi per la prima infanzia (asili Nido e Micronido);
2. mense scolastiche;
3. impianti sportivi;
4. mercati;
5. sosta regolamentata (parchimetri);
6. sale comunali;
7. illuminazione votiva;

Ritenuto altresì di proporre le tariffe, le fasce di reddito, le riduzioni e le esenzioni con il relativo indicatore ISEE di cui ai prospetti e alle tabelle all'uopo predisposti dagli uffici comunali, nelle firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

percentuali di copertura dei servizi indicate nelle medesime riportati nel seguito della presente deliberazione e nei relativi allegati quali parti integranti e sostanziali;

Visto l'art. 5 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 che prevede una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) secondo specifici principi;

Visto il D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 con il quale è stata introdotta, a far data dal 1° gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE;

Visto il Decreto Interministeriale del 7/11/2014, pubblicato sulla G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87), con il quale è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni e dell'attestazione;

Considerata la necessità di stabilire le tariffe per assicurare un gettito sufficiente a far fronte alle esigenze di gestione ed al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico e finanziario del bilancio comunale;

Ritenuto quindi di dover approvare per l'anno 2022 le tariffe dei suddetti servizi per consentire la determinazione dei tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione sulla base dei dati previsionali per l'anno 2022 delle entrate e delle spese;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio del Comune di Crotone, non violando pertanto le disposizioni di cui alla Deliberazione della Corte dei Conti, n. 138/2018, confermati dalla con deliberazione n. 85/2020;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 in deroga al comma 169, Legge n. 296/2006, il comma 3 dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1, L. 24/12/2012, n. 228, il comma 12-quinquiesdecies dell'art. 10, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, e l'art. 4, comma 7, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;

- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e smi ed in particolare l'art. 48 in merito alla competenza della Giunta all'assunzione del presente atto;

- la L. n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018, pubblicata in G.U. del 29/12/2017);

- il Decreto Ministero Interno 29 novembre 2017 (G.U. n. 285 del 6-12-2017);

- lo Statuto comunale e il Regolamento sul Funzionamento degli Organi di Governo;

- il Regolamento di Contabilità;

Acquisiti il parere di tecnico e il parere di regolarità contabile espressi ex artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

si propone alla Giunta Comunale di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

1. Di approvare per l'anno 2022 le tariffe **servizi educativi per la prima infanzia** (asili Nido e Micronido), secondo lo schema seguente:

Reddito ISEE	Retta orario 7.30 – 14.00	Retta orario 7.30 – 16.00
0 - 3000	€ 50,00	€ 60,00
3.000,01 - 5.000,00	€ 60,00	€ 70,00
5.000,01 - 7.000,00	€ 70,00	€ 80,00
7.000,01 - 9.000,00	€ 80,00	€ 90,00
9.000,01 - 11.000,00	€ 90,00	€ 100,00
11.000,01 - 13.000,00	€ 100,00	€ 110,00
13.000,01 - 15.000,00	€ 110,00	€ 120,00
15.000,01 - 17.000,01	€ 120,00	€ 130,00
17.000,01 - 25.000,01	€ 130,00	€ 140,00
25.000,01 - 35.000,01	€ 140,00	€ 150,00
Oltre 35.000,00	€ 150,00	€ 160,00

2. Di confermare per l'anno 2022 le tariffe del servizio di **refezione scolastica** approvate con DGC n. 44 del 15.02.2021, alla quale si rinvia per maggiori dettagli, fatto salvo per quanto attiene all'ultima fascia del reddito ISE, che viene elevata di 0,10 centesimi a totale copertura del costo del servizio. Il tutto secondo lo schema seguente:

Fasce di reddito in riferimento reddito ISEE	Tariffe
Diversamente abili (L.104/92)	esente
Da € 0,00 a € 3.000,00	€ 1,50 a pasto
Da € 3.000,01 a € 6.000,00	€ 2,50 a pasto
Da € 6.000,01 a € 12.000,00	€ 3,50 a pasto
Oltre € 12.000,01	€ 4,10 a pasto

3. Di confermare per l'anno 2022 le tariffe del servizio relativo agli **impianti sportivi** approvati con **DGC n. 169 del 18 giugno 2021**, alla quale si rinvia, dando comune atto che, nei casi in cui gli impianti sportivi firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

sono già affidati in concessione, l'importo indicato nell'allegato alla predetta delibera deve essere inteso quale valore massimo delle tariffe;

4. Di confermare per l'anno 2022 le tariffe del servizio relativo alle aree mercatali già approvate con DGC n. 277 del 27.09.2004 (Mercato centrale Piazza Pitagora) e DGC n. 335 del 26.11.2009 (Mercato via G. Manna), alle quali si rinvia per maggiori dettagli, secondo lo schema seguente:

Mercato	Tariffe per tipologia	Riferimento
Mercato centrale Piazza Pitagora	- box mq 12: € 84,75/mese - box mq 10: € 70,62/mese - box mq 9: € 63,56/mese - banco prodotti ittici: € 60,93/mese	DGC n. 277 del 27.09.2004
Mercato centrale Mercato via G. Manna	- box: € 68,00/mese - banco prodotti ittici: € 46,00/mese	DGC n. 335 del 26.11.2009

5. Di confermare per l'anno 2022 le tariffe del servizio di sosta regolamentata (parchimetri) già approvate con **DGC n. 152 del 01.19.2020**, alla quale si rinvia per maggiori dettagli, secondo lo schema seguente:

Zona	Tariffe per tipologia
Vie cittadine sottoposte a tariffazione	- € 1,00/ ora (importo minimo: € 0,50 per 30 minuti) - Biglietto giornaliero: € 5,00 - Abbonamento settimanale: € 15,00 - Abbonamento mensile: € 35,00 - Abbonamento annuale: € 300,00
Parcheggio Corso Mazzini (TRIBUNALE), Parcheggio OSPEDALE e Parcheggio Corso Mazzini (BORGATA GIARDINI)	- € 1,00/ ora (importo minimo: € 0,50 per 30 minuti) - Biglietto giornaliero: € 5,00 - Abbonamento settimanale: € 12,00 - Abbonamento mensile: € 25,00 - Abbonamento annuale: € 200,00

6. Di confermare per l'anno 2022 le **tariffe per le sale e degli immobili comunali** calcolate ai sensi dei regolamenti approvati con DCC n. 19 del 13.08.2008 e DGC n. 224 del 06.07.2010_e della DGC n. 356 del 20.11.2019, ai quali si rinvia per maggiori dettagli;

Uso delle sale comunali per la celebrazione dei patrimoni con rito civile

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

Struttura comunale	Tariffa giornaliera	Riferimenti
Sala Giunta – Palazzo Municipale	€ 100,00	Tariffa fissa definita dal "Disciplinare comunale per la celebrazione dei matrimoni civili", approvato con Deliberazione G.C. n. 224 del 06.07.2010 , alla quale si rinvia per maggiori dettagli
Sala Consiliare - Palazzo Municipale	€ 100,00	
Ufficio Stato civile	€ 100,00	
Lazzaretto	€ 150,00	
Sala Margherita	€ 150,00	
Museo del Mare e della Terra (<i>struttura attualmente non utilizzabile</i>)	€ 150,00	
Castello Carlo V (<i>struttura il cui uso è attualmente interdetto per effetto dell'ordinanza sindacale n. 32/2019</i>)	€ 150,00	

Usò delle sale comunali per eventi culturali ed espositivi				
Struttura comunale	Tariffa giornaliera	Voce di costo	Importo euro	
Sala "D. Caiazza" (c/o Casa della Cultura)	€ 11,20	Costo base	€ 5,00x48mq:30gg	Costo tariffario giornaliero definito ai sensi e per gli effetti del prospetto tariffario dei canoni d'uso approvato con Deliberazione di G.C. n. 356 del 20/11/2019
		Costo utenze	€ 1,00x48mq:30gg	
		Altri costi per servizi	€ 1,00x48mq:30gg	
Sala Margherita	€ 26,83	Costo base	€ 5,00x115mq:30gg	Costo tariffario giornaliero definito ai sensi e per gli effetti del prospetto tariffario dei canoni d'uso approvato con Deliberazione di G.C. n. 356 del 20/11/2019 . Il prospetto richiamato, tuttavia, non contempla
		Costo utenze	€ 1,00x115mq:30gg	
		Altri costi per servizi	€ 1,00x115mq:30gg	

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

				canoni per l'uso della strumentazione multimediale, espositiva e del service audio-luci, che farà parte della dotazione della struttura da giugno 2021.
Museo del Mare e della Terra	€ 35,00	Costo base	€ 5,00x150mq:30gg	Costo tariffario giornaliero definito ai sensi e per gli effetti del prospetto tariffario dei canoni d'uso approvato con D.G.C. n. 356 del 20/11/2019 su una superficie non inferiore a mq 150. La struttura non è attualmente utilizzabile
		Costo utenze	€ 1,00x150mq:30gg	
		Altri costi per servizi	€ 1,00x150mq:30gg	

Per le l'utilizzazione delle Sale comunali per usi diversi da quelli sopra indicate si applicano le tariffe previste dalla Deliberazione di G.C. n. 356 del 20/11/2019 ai quali si rinvia per maggiori dettagli;

7. di confermare per l'anno 2022 le tariffe de tariffe per illuminazione votiva approvate con **DGC n. 299 del 11/11/2013, modificata con DGC n. 299 del 367 del 23/12/2013**, alla quale si rinvia per maggiori dettagli, secondo lo schema seguente:

Illuminazione votiva	Tariffe
Contributo una tantum per allaccio	€ 18,15 oltre IVA
Canone annuo lampada votiva	€ 13,96 oltre IVA

8. Di approvare i prospetti allegati alla presente deliberazione relativi ai seguenti singoli servizi:

- servizi educativi per la prima infanzia (asili Nido e Micronido);
- mense scolastiche;
- mercati;
- sosta regolamentata (parchimetri);
- sale comunali;
- illuminazione votiva;

9. Di dare atto che, la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio del Comune di Crotona, non violando pertanto le disposizioni di cui alla Deliberazione della Corte dei conti, n. 138/2018, confermati dalla con deliberazione n. 85/2020;

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n.267;

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

11. Di comunicare l'adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 267/2000;

Settore 2 - Servizi alla persona

Il Responsabile del Procedimento *Avv. Francesco Marano*

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Vincenzo Voce

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Certificato di pubblicazione n° 1722

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 03/03/2022 al 18/03/2022 registrata al n° 1722 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 03/03/2022

Si dispone la pubblicazione in data _____

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 1722

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/03/2022 al 18/03/2022 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

Crotone, li 03/03/2022

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca



Comune di Crotona

Deliberazione della Giunta Comunale

Settore 2 - Servizi alla persona

Proposta n° 3 del 11/02/2022

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Determinazione tariffe dei servizi a domanda individuale (art.172 D.Lgs. 267/2000 e smi). Anno 2022.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere:

Favorevole

Crotone lì, 18/02/2022

Il Dirigente

Avv. Francesco Marano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



Comune di Crotona

Deliberazione della Giunta Comunale
Settore 2 - Servizi alla persona
Proposta n° 3 del 11/02/2022

Parere contabile

Oggetto: Determinazione tariffe dei servizi a domanda individuale (art.172 D.Lgs. 267/2000 e smi). Anno 2022.

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
Copertura finanziaria: **Favorevole**

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: **Favorevole**

Crotone lì, 17/02/2022

Il dirigente del Settore finanziario
Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI CROTONE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022

COMUNE DI CROTONE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ANNO D'ESERCIZIO 2022

ENTRATE				SPESE				PERCENTUALE COPERTURA
SERVIZIO	TARIFFE	TRASFERIMENTI	TOTALE	PERSONALE	BENI E SERVIZI	AMMORTAMENTI	TOTALE	
ASILI NIDO	50.000	1.324.058	1.374.058		1.331.057		1.331.057	103
ILLUMINAZIONI VOTIVE	220.000		220.000	11.420	62.941		74.361	296
MENSE SCOLASTICHE	80.000	246.726	326.726		222.312		222.312	147
USO DI SALE	1.589		1.589	201	1.388		1.589	100,00
BOX AREE MERCATALI	90.000		90.000	3.000	92.550		95.550	94,19
SERVIZIO PARCHIMETRI	172.800		172.800		181.440		181.440	95,24
TOTALI	614.389	1.570.784	2.185.173	14.621	1.891.688	0	1.906.309	114,63

COPERTURA

114,63 %

COMUNE DI CROTONE

SERVIZIO ASILI NIDO

ENTRATE			SPESE		
CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO	CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
1450	Proventi asili nido	50.000	12945	Prestazioni di servizio	76.653
557	Trasferimento statale (risorse da annualità precedenti)	924.414	6705	Prestazioni di servizio	924.414
	Fpv - risorse da annualità precedenti	76.653	6690	Prestazioni di servizio	188.158
	Fpv - risorse da annualità precedenti	188.158	11015	Spese per potenziamento asilo nido	134.832
445	Trasferimento statale	134.832	11081	Sgravi	4.000
			17012	Acquisto attrezzi	3.000
				Spese generali 5%	66.553
	TOTALE ENTRATE	1.374.058		TOTALE SPESE	1.397.610

COMUNE DI CROTONE

SERVIZIO ILLUMINAZIONI VOTIVE

ENTRATE			SPESE		
CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO	CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
1380	Proventi per servizi cimiteriali	220.000	1100501	Spese per il personale cimitero 10%	11.420
				Spese per energia elettrica	45.000
			9330(part)	Spese di manutenzione (mat.eletr.)	14.400
				Spese generali 5%	3.541
	TOTALE ENTRATE	220.000		TOTALE SPESE	74.361

COMUNE DI CROTONE

SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE

ENTRATE			SPESE		
CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO	CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
450	Contributo statale mensa insegnanti	73.000	6660	Refezione scolastica	138.726
610	Contributo regionale per refezione	35.000	6700	Spese per mensa al personale insegnante	73.000
1460	Proventi refezione	80.000		Spese generali 5%	10.586
	Fpv - risorse da annualità precedenti	138.726			
	TOTALE ENTRATE	326.726		TOTALE SPESE	222.312

COMUNE DI CROTONE

SERVIZIO PER USO DI LOCALI

ENTRATE			SPESE		
CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO	CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
1400	Proventi per utilizzo di sale	1.589	1010101 7030-2300 1260	Spese per personale Spese per manutenzione Spese per utenze contrattuali Spese generali 5%	201 1.187 201 79
TOTALE ENTRATE		1.589	TOTALE SPESE		1.668

COMUNE DI CROTONE

SERVIZIO BOX AREE MERCATALI

ENTRATE			SPESE		
CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO	CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
1430	Proventi mercato rionale G.Manna	50.000	1010101	Spese per personale	3.000
	Proventi mercato centrale	40.000	2670	Spese per manutenzione	18.000
			10620	Spese per pulizia aree comuni	70.000
				Spese generali 5%	4.550
	TOTALE ENTRATE	90.000		TOTALE SPESE	95.550

COMUNE DI CROTONE

SERVIZIO PARCHIMETRI (STRISCE BLU)

ENTRATE			SPESE		
CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO	CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
1570	Proventi da riscossione delle tariffe da parte del concessionario	172.800	14035	Interventi di miglioramento per la mobilità urbana ex art.7c.7 del Codice della strada Spese generali 5%	172.800 8.640
	TOTALE ENTRATE	172.800		TOTALE SPESE	181.440



OGGETTO: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone unico e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, legge 160/2019. Conferma tariffe per l'anno 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di febbraio nella Sede Municipale alle ore 12:55, con l'assistenza del Segretario generale Dott. Andrea La Rocca, si è riunita la Giunta Municipale, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

LA GIUNTA COMUNALE

VOCE VINCENZO	Sindaco	Si	
PARISE ROSAMARIA	Assessore	Si	
BOSSI LUCA	Assessore	Si	
POLLINZI FILOMENA	Assessore	Si	
VIA RACHELE	Assessore	Si	
SCANDALE ANTONIO FRANCESCO	Assessore	Si	
FILIBERTO NATALE	Assessore	Si	
CRETELLA SANDRO	Vicesindaco	Si	
BRUNI MARIA	Assessore	Si	
PITINGOLO GIOVANNI	Assessore	Si	

Totale Presenti: 10	Totale Assenti: 0
----------------------------	--------------------------

Il Sindaco Vincenzo Voce, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione n.14 del 15.2.2022 sottoposta dall'Assessore alle Finanze, Dott. Antonio Francesco Scandale, per come di seguito riportata:

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il comma 816 in ragione del quale “... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;
- il comma 837 in ragione del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”;
- il comma 838 in ragione del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...”;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 3.6.2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 3.6.2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai

canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all’art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, di cui ai commi:

- 826 e 827 i quali disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- 841 e 842 i quali disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere, per l’anno 2022, alla conferme delle tariffe riportate nel prospetto di cui all’Allegato A) per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e allegato B) per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate richiamando, nell'allegato, anche i coefficienti moltiplicatori approvati con i regolamenti su citati e che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto, altresì, che dall’applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alle deliberazioni in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in G.U. n 309 del 30.12.2021 con cui si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

Richiamati, inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”;

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e smi ed in particolare l'art. 48 in merito alla competenza della Giunta all'assunzione del presente atto;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento sul Funzionamento degli Organi di Governo;

Acquisito il parere di tecnico e il parere di regolarità contabile espressi ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Si propone alla Giunta Comunale di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa;
2. di approvare e confermare per l'anno 2022, le tariffe di cui ai prospetti che si allegano (Allegati A e B) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

3. di confermare come immediatamente operative le predette tariffe stante l'istruttoria in corso propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;
4. di incaricare il competente settore 3 alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
5. di comunicare l'adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 267/2000;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Settore 3 - Risorse strategiche e risorse umane

Il Responsabile del Procedimento *CHIARELLA CLAUDIA*

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Vincenzo Voce

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Certificato di pubblicazione n° 1717

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 03/03/2022 al 18/03/2022 registrata al n° 1717 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 03/03/2022

Si dispone la pubblicazione in data _____

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 1717

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/03/2022 al 18/03/2022 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

Crotone, lì 03/03/2022

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca



Comune di Crotona

Deliberazione della Giunta Comunale

Settore 3 - Risorse strategiche e risorse umane

Proposta n° 14 del 15/02/2022

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone unico e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, legge 160/2019. Conferma tariffe per l'anno 2022.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere:

Favorevole

Crotone lì, 16/02/2022

Il Dirigente

Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



Comune di Crotona

Deliberazione della Giunta Comunale
Settore 3 - Risorse strategiche e risorse umane
Proposta n° 14 del 15/02/2022

Parere contabile

Oggetto: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone unico e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, legge 160/2019. Conferma tariffe per l'anno 2022.

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Copertura finanziaria: **Favorevole**

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: **Favorevole**

Crotone lì, 16/02/2022

Il dirigente del Settore finanziario
Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

**Allegato A - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE**

ANNO 2022

**DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE PER IL
CANONE SULL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.**

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 41,83
2° categoria	€ 34,86
3° categoria	€ 27,89

Per l'utilizzo della segnaletica di passo carrabile il canone fisso annuo è di
€ 10,33.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni annuali, già approvati con il relativo regolamento, delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 03.06.2021

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 1^ CAT.	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 2^ CAT.	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 3^ CAT.
Occupazioni del suolo pubblico in genere	1,00	1,00	1,00
Passi e accessi carrabili	0,50	0,50	0,50
Divieto di sosta e passi carrabili costruiti dal Comune	0,50	0,50	0,50
Accessi carrabili distributori di carburante	0,50	0,50	0,50
Tende	0,30	0,30	0,30
Spazi soprastanti il suolo pubblico	0,72	0,72	0,71
Area distributori di carburanti	1,00	1,00	1,00
OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI OD INDUSTRIALI			
Occupazioni permanenti utilizzate per l'esercizio di attività commerciali, artigianali o industriali	1,16	1,127	1,08
Chioschi, box e simili fino a 10 mq	1,533	1,48	1,399

Chioschi, box e simili da 11 a 20 mq	1,399	1,360	1,30
Chioschi, box e simili oltre 20 mq	1,267	1,24	1,20

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo, incluse le occupazioni con serbatoi interrati fino a 3000 l, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 12,50
2° categoria	€ 10,62
3° categoria	€ 8,75

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività nel sottosuolo esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni annuali, già approvati con il regolamento comunale, delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 03.06.2021

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 1^ CAT.	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 2^ CAT.	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 3^ CAT.
Spazi sottostanti il suolo pubblico	2,41	2,34	2,25
Sottosuolo con serbatoi interrati fino a 3000 l.	5,46	3,94	2,66
Eccedenza capienza serbatoi interrati per ogni 1000 l. o frazione	1,365	0,99	0,67

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, le tariffe giornaliere per metro quadrato le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 1,20
2° categoria	€ 1,02
3° categoria	€ 0,84

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni giornaliere, già approvati con il regolamento, delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 03.06.2021

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA 1^ CAT.	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA 2^ CAT.	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA 3^ CAT.
Occupazioni del suolo pubblico in genere	3,45	2,41	2,48
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1,77	1,25	1,29
Tende e simili	1,00	0,69	0,72
Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli (riduzione 50%)	1,725	1,204	1,238
Attività edilizia (riduzione 50%)	1,725	1,204	1,238
Particolari Attività con tavolini, gazebo e similari – tariffa fissa - categoria unica	0,30		
Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive – tariffa fissa – categoria unica	0,167		
Occupazioni effettuate con attrazioni dello spettacolo viaggiante – tariffa fissa categoria unica	0,167		
Occupazioni effettuate con autovetture ad uso privato (riduzione del 30%)	2,409	1,750	1,734
Occupazioni di fiere e festeggiamenti al di fuori dell'area fieristica fino a 14 giorni	4,41	3,098	3,098
Occupazioni di fiere e festeggiamenti al di fuori dell'area fieristica non inferiore a 15 giorni	3,35	2,35	2,35
Occupazioni in genere di fiere e festeggiamenti all'interno dell'area fieristica (Fiera Mariana)	1,96	/	/
Occupazioni con vendita di vimini, vasi, piante, merce usata di fiere e festeggiamenti all'interno dell'area fieristica (Fiera Mariana)	1,00	/	/

Per la Fiera Mariana, è dovuto un diritto fisso pari ad € 15,00 per ogni posteggio

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE PER IL CANONE SULLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 34,10
2° categoria	€ 15,50

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le esposizioni pubblicitarie annuali, già approvati con il regolamento, delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 03.06.2021

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 1^ cat.	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 2^ cat.
Esposizioni Pubblicitarie sino ad 1 mq	1,00	1,00
Esposizioni Pubblicitarie da 2 mq a 5 mq	1,5	1,5
Esposizioni Pubblicitarie da 6 mq a 8 mq	1,84	2,25
Esposizioni Pubblicitarie oltre gli 8 mq	2,19	3,00

Per le esposizioni luminose o illuminate alle tariffe standard annuali per ogni categoria si applica una maggiorazione del 100%.

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE LUMINOSE O ILLUMINATE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 1^ cat.	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE 2^ cat.
Esposizioni Pubblicitarie sino ad 1 mq	1,46	2,00
Esposizioni Pubblicitarie da 2 mq a 5 mq	2,19	3,00
Esposizioni Pubblicitarie da 6 mq a 8 mq	2,87	4,50
Esposizioni Pubblicitarie oltre gli 8 mq	3,55	6,00
Pannelli luminosi variabili sino a 1 mq conto altrui	3,20	3,20
Pannelli luminosi variabili superiori a 1 mq conto altrui	4,8	4,8
Pannelli luminosi variabili sino a 1 mq conto proprio	1,6	1,6
Pannelli luminosi variabili superiori a 1 mq conto proprio	2,4	2,4

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per la diffusione di messaggi pubblicitari temporanei, le tariffe giornaliere per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 0,26
2° categoria	€ 0,12

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le esposizioni pubblicitarie giornaliere, già approvati con il regolamento, delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 03.06.2021

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA 1^ cat.	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA 2^ cat.
Esposizioni Pubblicitarie sino ad 1 mq	1,0	1,0
Esposizioni Pubblicitarie da 2 mq a 5 mq	1,5	1,5
Esposizioni Pubblicitarie da 6 mq a 8 mq	2,25	2,25
Esposizioni Pubblicitarie oltre gli 8 mq	3,00	3,00
ALTRE FORME DI DUFFUSIONE PUBBLICITARIA		
Diffusione di messaggi pubblicitari a mezzo distribuzione a persona al giorno	39,35	38,75
Diffusione di messaggi pubblicitari in forma sonora per punto di diffusione al giorno	118	116,25
Diffusione di messaggi pubblicitari a mezzo Proiezioni Luminose al giorno	26,24	25,84
Diffusione di messaggi pubblicitari a mezzo aeromobili al giorno	944	930
Diffusione di messaggi pubblicitari a mezzo palloni frenati e simili al giorno	472	465

Per le esposizioni luminose o illuminate alle tariffe standard annuali per ogni categoria si applica una maggiorazione del 100%.

3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato 70x100 sono le seguenti:

TARIFFA BASE	PRIMI 10 GIORNI	PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE
FOGLIO 70X100	€ 1,86	€ 0,56

MAGGIORAZIONI

Commissione inferiore a cinquanta fogli	50%
Manifesti di dimensione maggiore di 1mt.	50%
Manifesti costituiti da otto a dodici fogli	50%
Manifesti costituiti da più di dodici fogli	100%
Affissioni su spazi prescelti dal committente	100%
Flussi turistici (da giugno a settembre)	20%
Località in categoria speciale	120%
Diritti di urgenza	10% con un minimo di € 25,82

Allegato B- canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE

ANNO 2022

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE PER IL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 50,00

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni (approvata con regolamento di cui alla delibera di Consiglio n. 69 del 03.06.2021)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE
Occupazione in area attrezzata	1,70

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 1,20

Tabella coefficienti (approvata con regolamento di cui alla delibera di Consiglio n. 69 del 03.06.2021)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
occupazione per vendita di beni durevoli	0,59
occupazione per vendita di beni alimentari	0,69
Per le occupazioni del posteggio è dovuto un diritto fisso pari ad € 7,00 per ogni giorno	



OGGETTO: Destinazione dei Proventi Contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada. Anno 2022 ai sensi dell'art. 208 C.d.S.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di febbraio nella Sede Municipale alle ore 14:40, con l'assistenza del Segretario generale Dott. Andrea La Rocca, si è riunita la Giunta Municipale, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

LA GIUNTA COMUNALE

VOCE VINCENZO	Sindaco	Si	
PARISE ROSAMARIA	Assessore		Si
BOSSI LUCA	Assessore	Si	
POLLINZI FILOMENA	Assessore	Si	
VIA RACHELE	Assessore	Si	
SCANDALE ANTONIO FRANCESCO	Assessore	Si	
FILIBERTO NATALE	Assessore	Si	
CRETELLA SANDRO	Vicesindaco		Si
BRUNI MARIA	Assessore	Si	
PITINGOLO GIOVANNI	Assessore		Si

Totale Presenti: 7	Totale Assenti: 3
--------------------	-------------------

Il Sindaco Vincenzo Voce, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso che l'art. 208 del Codice della Strada al **comma 4** testualmente sancisce: *“Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:*

a) *in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*

b) *in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art.12;*

c) *ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.*

Premesso altresì che il medesimo art. **208 C.d.S.** al successivo **comma 5**, testualmente recita: *“Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4”.*

Premesso infine che lo stesso art. **208 C.d.S.** al successivo **comma 5 bis**, testualmente recita: *“La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”.*

Richiamato altresì l'art. **393 del D.P.R. 495/1992** che testualmente recita: *“Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice della Strada.*

Considerato che, nel rispetto del principio contabile generale della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale (quali le sanzioni amministrative al codice della strada), siano accertate per l'intero importo e che per esse è obbligatorio sia effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione;

Dato atto che, dall'esame dei capitoli di entrata nei pregressi esercizi finanziari, appare ragionevole indicare una previsione di entrata, per i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al D.lgs. 285/1992, nella formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2022, una risorsa di entrata pari a € 162.775,00, da suddividersi, rispettivamente, nei due capitoli di entrata:

- **Capitolo di Entrata: 1365** *“Sanzioni per violazioni al codice della strada”* : € 150.000,00;

- **Capitolo di Entrata: 1366** "Proventi contravvenzionali anni precedenti al netto della quota del 94,89% accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità": € 12.775,00;

Preso Atto delle necessità di spesa formulate dal Comando della Polizia Municipale, relativamente a spese riconducibili a quelle previste dal comma 4 dell'art. 208 del D.lgs. 285/1992 relative all'esercizio finanziario 2022;

Palesato che la restante quota del 50 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni stradali (50% privo di vincolo di destinazione) è destinata al finanziamento delle spese correnti che verranno iscritte, nell'annualità 2022, nel redigendo bilancio di previsione triennale 2022-2024 e che quindi le spese afferenti la gestione del Comando di Polizia Municipale, risultano in tal modo, per la quasi totalità, imputate alle risorse dei proventi derivanti dagli accertamenti di violazione al codice della strada e, conseguentemente, minimalmente gravanti sul bilancio dell'ente;

Ritenuto pertanto di destinare, ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del D.lgs. 285/1992, la somma prevista nel bilancio preventivo quale risorsa per finanziare, gli interventi di spesa specificati nell'allegato;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 21/01/2021, con il quale, il Sindaco, ha nominato, con effetto immediato e fino ad eventuale revoca, il Dott. Francesco Iorno, dirigente a tempo pieno e determinato del Settore 7 Polizia Locale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della L. 65/1986 e dell'art. 16 del regolamento comunale del Servizio di Polizia Locale, Comandante della Polizia Locale;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisiti il parere di tecnico e il parere di regolarità contabile espressi ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Si propone alla Giunta Comunale di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1. Di prendere atto della previsione di entrata per le riscossioni dei proventi per sanzioni alle violazioni del C.d.S., quantificata nell'ambito del bilancio di previsione 2022, nella misura di complessivi € 162.775,00, da suddividersi, rispettivamente, nei due capitoli di entrata:

- **Capitolo di Entrata: 1365** "Sanzioni per violazioni al codice della strada" : € 150.000,00;

- **Capitolo di Entrata: 1366** "Proventi contravvenzionali anni precedenti al netto della quota del 94,89% accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità": € 12.775,00;

2. Di destinare, sulla somma sopra indicata, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 208 del Codice della Strada, la quota complessiva di € 162.775,00, per le finalità indicate dall'art. 208 del Codice della Strada, finanziando parzialmente o integralmente gli interventi di spesa identificati nel prospetto allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento nel Bilancio di Previsione 2022/24 al quale va allegata la presente;

4. Di trasmettere in via informatica, a cura del Settore interessato, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Interno la presente deliberazione;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione dall'esito unanime ai sensi dell'art 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Settore 7 - Polizia locale

Il Responsabile del Procedimento *FEDERICO ANTONIO*

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Vincenzo Voce

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Certificato di pubblicazione n° 1836

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 10/03/2022 al 25/03/2022 registrata al n° 1836 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 10/03/2022

Si dispone la pubblicazione in data _____

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 1836

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/03/2022 al 25/03/2022 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

Crotone, lì 10/03/2022

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca



Comune di Crotona

Deliberazione della Giunta Comunale

Settore 7 - Polizia locale

Proposta n° 1 del 24/02/2022

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Destinazione dei Proventi Contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada.

Anno 2022 ai sensi dell'art. 208 C.d.S.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere:

Favorevole

Crotone lì, 24/02/2022

Il Dirigente

Dott. Francesco Iorno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



Comune di Crotona

Deliberazione della Giunta Comunale

Settore 7 - Polizia locale

Proposta n° 1 del 24/02/2022

Parere contabile

Oggetto: Destinazione dei Proventi Contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada. Anno 2022 ai sensi dell'art. 208 C.d.S.

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Copertura finanziaria: **Favorevole**

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: **Favorevole**

Crotone lì, 24/02/2022

Il dirigente del Settore finanziario

Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

PROVENTI CONTRAVVENZIONALI E SPESE ANNO 2022

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO PREVISTO
1366	Proventi contravvenzionali anni precedenti ruolo 2020/2021	250.000,00
1366	Proventi contravvenzionali anni precedenti ruolo 2020/2021(5,11%)	12.775,00
15080 S.	Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (94,89%)	237.225,00
TOTALE		250.000,00

ENTRATE

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO PREVISTO
1365	Sanzioni per violazione al codice della strada	150.000,00
1366	Proventi contravvenzionali anni precedenti al netto della quota del 94,89% accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità	12.775,00
TOTALE		162.775,00

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO PREVISTO
15827	Acquisto mobili ed attrezzi per la P. Locale e traffico urbano	
3857	Vestiaro ed attrezzi al personale	
3820	Fondo previdenziale ed assistenziale per Polizia Locale	
3825	Potenziamento dei servizi di controllo finalizzato alla sicurezza urbana e stradale	20.346,87
15825	Lavori di ristrutturazione per ammodernamento traffico e segnaletica stradale	20.346,87
3775	Retribuzione al personale a tempo determinato	
3815	Oneri riflessi al personale a tempo determinato	
3945	Spese diverse per il miglioramento del traffico e della viabilità	
3851	Beni e servizi al personale addetto alla polizia urbana (Corsi tiro a segno)	5.000,00
4247	Incarichi professionali e P.G.T.U. per l'ammodernamento del traffico	
TOTALE		45.693,74

DESTINAZIONE A SPESE CORRENTI

25.346,87

DESTINAZIONE A SPESE DI INVESTIMENTO

20.346,87

45.693,74

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO PREVISTO
3930	Spese per procedure di gestione, elaborazione e stampe contravvenzioni	41.000,00
3935	Spese postali per notifica contravvenzioni	55.081,26
3970	Canone e manutenzione Street Control	10.000,00
3961	Servizio Polizia Locale:Spese accesso a banche dati	11.000,00
TOTALE		117.081,26
TOTALE GENERALE		162.775,00



Allegato g) - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

			Barrare la condizione che ricorre	
P1	50010	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P2	50020	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P3	50030	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P4	50040	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P5	50050	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
P6	50060	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
P7	50070	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
P8	50080	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	<input checked="" type="checkbox"/>

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie			SI	<input checked="" type="checkbox"/>
--	--	--	----	-------------------------------------